



Bruxelles, 30 novembre 2018
(OR. en)

14784/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0190(CNS)**

JUSTCIV 292

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10767/16
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) - Orientamento generale

I. STATO DEI LAVORI

1. Con lettera del 30 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) ("regolamento Bruxelles II bis (rifusione)").

2. Il regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto è soggetto alla procedura legislativa speciale di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e richiede che il Consiglio deliberi all'unanimità.
3. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere sulla proposta della Commissione il 18 gennaio 2018. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il Parlamento europeo deve essere consultato nuovamente ogni qualvolta il testo infine adottato, considerato nel suo insieme, si discosti nella sua sostanza stessa da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccezion fatta per i casi in cui gli emendamenti corrispondono, essenzialmente, al desiderio espresso dallo stesso Parlamento.
4. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere sulla proposta della Commissione il 26 gennaio 2017.
5. Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 15 febbraio 2018.
6. A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione del regolamento Bruxelles II bis (rifusione) proposto, non sarà da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione.

II. COMPLETAMENTO DELLA RIFUSIONE

8. Il Consiglio ha periodicamente esaminato e fornito orientamenti per i lavori sulla proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis fin dall'inizio dei negoziati nel 2016. Ha tenuto dibattiti orientativi sulle seguenti parti della proposta: l'audizione del minore (giugno 2017), l'abolizione dell'*exequatur* (dicembre 2017), il rafforzamento del ruolo delle autorità centrali (marzo 2018), il collocamento del minore in un altro Stato membro, la circolazione dei provvedimenti provvisori e cautelari, e la via da seguire per ultimare l'abolizione dell'*exequatur* (giugno 2018). Tali dibattiti hanno agevolato i lavori successivi sulla proposta di rifusione del regolamento.
9. Le discussioni hanno consentito di compiere significativi progressi sulle questioni sostanziali a livello tecnico. La presidenza ritiene pertanto che sia giunto il momento che il Consiglio adotti un orientamento generale sul testo degli articoli nonché dei principali considerando della proposta di regolamento, fatta salva la conclusione di talune questioni di carattere tecnico o editoriale in connessione con la messa a punto dei considerando e degli allegati.
10. Tenendo presenti il requisito dell'unanimità e il principio che nulla è concordato finché tutto non è concordato, la presidenza presenta la proposta di compromesso in oggetto al Consiglio al fine di giungere a un accordo tra tutti gli Stati membri.
11. Gli elementi del testo di compromesso sono da considerarsi un pacchetto complessivo che punta a stabilire nuove norme più semplici ed efficienti sia per i minori e le loro famiglie che per gli operatori. Il compromesso trova altresì un delicato equilibrio tra le differenti posizioni degli Stati membri, promuovendo nel contempo la fiducia reciproca tra essi.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL PACCHETTO DI COMPROMESSO

A – Abolizione completa dell'*exequatur* per le restanti decisioni in materia di responsabilità genitoriale

12. Nel dicembre 2017 il Consiglio GAI ha approvato l'abolizione dell'*exequatur* per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, fatta salva l'introduzione di opportune garanzie. Il completamento dell'abolizione dell'*exequatur* permetterà ai cittadini di risparmiare tempo e denaro ogniqualvolta una decisione debba circolare. Ciò è di fondamentale importanza in particolar modo nei casi transfrontalieri relativi a minori, in cui il tempo è un fattore essenziale.
13. Pertanto le decisioni in materia di responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro in cui sono state disposte sono eseguibili in un altro Stato membro senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le garanzie per l'abolizione dell'*exequatur* saranno contenute nei motivi di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione, che sono: ordine pubblico , incompatibilità , mancata notifica o comunicazione effettiva in caso di mancata comparizione, mancata possibilità per i titolari della responsabilità genitoriale di essere ascoltati, mancata possibilità per il minore di essere ascoltato e mancato rispetto della procedura di consultazione per i collocamenti transfrontalieri. Come nel regolamento vigente, spetta al diritto nazionale stabilire se tali motivi possono essere sollevati da una parte o d'ufficio se previsto dal diritto nazionale.
14. Le nuove norme dovrebbero mettere in chiaro che le decisioni in materia di responsabilità genitoriale che godono di un trattamento speciale in relazione alla circolazione transfrontaliera rimarrebbero comunque "privilegiate", fatte salve opportune garanzie. La presidenza ritiene che il compromesso dovrebbe basarsi sullo *status quo*, che prevede il trattamento speciale delle decisioni certificate che concedono il diritto di visita e delle decisioni che comportano il ritorno di un minore nel quadro del cosiddetto "meccanismo della prevalenza".

15. Tali decisioni "privilegiate" sarebbero corredate di un certificato avente effetti giuridici vincolanti che potrebbe essere rettificato o ritirato dallo Stato membro di origine nei casi in cui esso sia stato rilasciato erroneamente. La possibilità di contestare il certificato nello Stato membro di origine rafforzerebbe i diritti della difesa e promuoverebbe la fiducia reciproca tra Stati membri. Il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato membro richiesto potrebbero essere contestati solo per incompatibilità.

B – Armonizzazione di talune norme per il procedimento di esecuzione

16. La presidenza ritiene che il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro dovrebbe in linea di principio continuare a essere disciplinato dal diritto dello Stato membro di esecuzione, indipendentemente dalla natura dei provvedimenti utilizzati, siano essi sanzioni pecuniarie o altri provvedimenti coercitivi. Tuttavia appare di fondamentale importanza, per il rafforzamento del sistema di libera circolazione delle decisioni in questo settore, prevedere norme minime armonizzate sulle modalità per gestire un mutamento significativo delle circostanze intervenuto successivamente alla pronuncia della decisione. Tali norme dovrebbero quindi comprendere un certo numero di ragioni armonizzate per sospendere o rifiutare l'esecuzione in quanto tale nello Stato membro di esecuzione. Ciò assicurerebbe che l'esecuzione possa essere rifiutata o sospesa in tutti gli Stati membri ampiamente alle stesse condizioni, aumentando in tal modo la certezza giuridica per tutti i genitori e i minori. Tale approccio non escluderebbe l'applicazione di motivi di diniego nazionali che siano compatibili con il presente regolamento e attinenti principalmente ai requisiti formali del diritto e delle procedure nazionali di esecuzione.

C - Norme chiare sulla possibilità del minore di esprimere la propria opinione

17. Dovrebbe essere inclusa una disposizione specifica che istituisca l'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione. La disposizione prevederebbe che al minore capace di discernimento sia data una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione in questioni transfrontaliere disciplinate dal presente regolamento. Se il minore ha espresso la propria opinione, l'autorità giurisdizionale, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, dovrebbe tenere debito conto di tale opinione in funzione dell'età e del grado di maturità del minore. Ciò non modifica il principio sottostante, ossia il rispetto dell'interesse superiore del minore per questioni in materia di responsabilità genitoriale ma chiarisce che il minore non è meramente soggetto al procedimento. Le modalità di audizione del minore sono lasciate al diritto e alle procedure nazionali, senza che le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro possano rivederle.

18. Tuttavia, l'obbligo di dare al minore capace di discernimento una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione non è un obbligo assoluto. Se a un minore non è stata offerta la possibilità di esprimere la propria opinione, il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale possono essere negati, a eccezione dei casi in cui il procedimento riguardi solamente i beni del minore, se non richiesto dall'oggetto dell'istanza, o nel caso in cui sussistano seri motivi per non ascoltare il minore, in particolare alla luce dell'urgenza del caso.

D – Norme più chiare sul collocamento del minore in un altro Stato membro

19. Il collocamento del minore in un altro Stato membro continuerà a essere soggetto a una procedura di consultazione per ottenere l'approvazione. La presidenza ravvede tuttavia ancora la necessità di definire in modo più chiaro l'ambito di applicazione delle norme in materia di collocamento transfrontaliero: anche i collocamenti a fini educativi a seguito di comportamenti devianti del minore dovrebbero rientrare nella procedura, mentre continua a essere escluso il collocamento – sia esso di carattere educativo o punitivo – a seguito di un atto del minore che potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale se commesso da un adulto, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna. I collocamenti presso i genitori (o, se e nella misura in cui è notificato dallo Stato membro in cui potrebbe essere collocato, presso altri parenti stretti) non dovrebbero essere soggetti a tale procedura. La presidenza rileva che il regolamento potrebbe facilitare lo scambio di informazioni, se del caso, per individuare e raccogliere informazioni su parenti o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi cura del minore laddove si intenda procedere al collocamento in affidamento in un istituto o presso una famiglia. La presidenza ravvede altresì la necessità di norme procedurali più chiare: le nuove norme includeranno un termine di tre mesi per concedere o negare l'approvazione. Esse non precludono agli Stati membri la possibilità di mantenere o concludere accordi o regimi transfrontalieri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione nelle loro relazioni reciproche.

E – Norme più chiare sulla circolazione di atti pubblici e accordi

20. Dato il numero crescente di Stati membri che consentono accordi extragiudiziali in materia di separazione personale e divorzio o di responsabilità genitoriale, il compromesso della presidenza chiarisce che la circolazione di tali atti pubblici e accordi è una questione orizzontale che dovrebbe essere agevolata, fatte salve talune garanzie. Dato che il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di semplici accordi privati, si dovrebbe risolvere la questione prevedendo che la circolazione sia possibile solo se un'autorità dipendente da ciascun sistema nazionale abbia formalmente redatto o registrato un atto pubblico o abbia registrato l'accordo. È essenziale che la circolazione possa avvenire solo se nello Stato membro di origine sia stata verificata la competenza dello Stato membro le cui autorità hanno formalmente redatto o registrato l'atto pubblico o registrato l'accordo. Inoltre deve essere rilasciato il pertinente certificato. Infine dovrebbero essere applicate ulteriori garanzie, quali l'ordine pubblico, a motivo del diniego del riconoscimento o dell'esecuzione.

F – Norme più chiare per i casi di sottrazione di minore all'interno dell'UE

21. Nella rifusione, la circolazione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 è inclusa tra le norme generali in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Altri provvedimenti di ritorno risultanti dal "meccanismo della prevalenza" continuano a circolare in quanto decisioni "privilegiate", conformemente a norme speciali in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Il testo di compromesso della presidenza prevede tuttavia che tale meccanismo dovrebbe essere limitato alle decisioni di merito relative al diritto di affidamento che implicano il ritorno del minore e che sono state rese nello Stato membro della (precedente) residenza abituale del minore dopo che in un altro Stato membro era stata emessa una decisione che negava il ritorno del minore, esclusivamente sulla base di taluni motivi di diniego stabiliti dalla convenzione dell'Aia del 1980. Ciò offrirebbe chiarezza sulle norme applicabili nei casi di sottrazione di minore all'interno dell'UE e sulla relazione con la convenzione dell'Aia del 1980.
22. Inoltre la rifusione introduce termini temporali chiari e realistici per le autorità giurisdizionali che in tutte le fasi del procedimento trattano i casi di sottrazione di minore quanto più rapidamente possibile. Se del caso, è dato maggiore risalto alla risoluzione alternativa delle controversie al fine di agevolare soluzioni basate sull'autonomia delle parti e fornendo assistenza per giungere a regimi sostenibili.
23. Per ridurre al minimo i possibili rischi per il benessere fisico e psicologico del minore, nel corso dei procedimenti per sottrazione possono essere disposti opportuni provvedimenti cautelari, anche per garantire i contatti tra il genitore al quale il minore è stato sottratto e il minore stesso durante il procedimento qualora ciò sia nell'interesse superiore di quest'ultimo, e provvedimenti volti a ridurre al minimo il grave rischio di danni fisici o psicologici ai quali il minore potrebbe essere esposto a causa del ritorno.

IV. CONCLUSIONI

24. In tale contesto, si invitano i ministri a esprimere il proprio parere sull'opportunità di:

- a) approvare, quale pacchetto di compromesso, il progetto di orientamento generale figurante nell'allegato della presente nota;
- b) prendere atto che i restanti considerando e gli allegati del regolamento saranno messi a punto a livello tecnico quanto prima dopo il Consiglio.

Rispetto alla proposta della Commissione, nell'allegato le modifiche e le aggiunte sono indicate in **grassetto** mentre le soppressioni sono indicate con "...". I considerando nelle note in calce non presentano questa distinzione grafica.

Proposta di
regolamento del Consiglio
concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori
(rifusione)

[...]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica (...) alle materie civili¹ relative:

¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"A tal fine, l'Unione adotta, tra l'altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. La nozione di "materie civili" dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dovrebbe essere considerata una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, in primo luogo, agli obiettivi e all'economia del presente regolamento e, in secondo luogo, ai principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. La nozione di "materie civili" dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista dell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero rientrare nel diritto pubblico. Dovrebbe comprendere, in particolare, tutte le domande, i provvedimenti o le decisioni in materia di "responsabilità genitoriale" ai sensi del presente regolamento, conformemente agli obiettivi di quest'ultimo."

- a) al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio;
 - b) all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare:
- a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;
 - b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
 - c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità (...) della persona o dei beni **del minore** o che lo rappresentino o assistano;
 - d) il collocamento del minore **in affidamento** presso una famiglia (...) o un istituto²;
 - e) le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

² Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento presso una famiglia, ossia presso una o più persone fisiche, o un istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori, in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso, come nel caso del collocamento in vista dell'adozione o del collocamento presso un genitore o un altro parente stretto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i "collocamenti a fini educativi" disposti da un'autorità giurisdizionale o organizzati da un'autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe essere escluso solo un collocamento – sia esso di carattere educativo o punitivo – disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale se commesso da un adulto, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna."

2 bis. I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 1980 ("convenzione dell'Aia del 1980"). Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.³

3. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla determinazione o all'impugnazione della filiazione;
- b) alla decisione relativa all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
- c) ai nomi e ai cognomi del minore;
- d) all'emancipazione;
- e) alle obbligazioni alimentari;
- f) ai trust e alle successioni;
- g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.⁴

³ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Anche se i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che dispongono il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere eseguite in un altro Stato membro a motivo di un'ulteriore sottrazione avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Inoltre, altri capi del presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi ad altri aspetti in situazioni di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, ad esempio le disposizioni in materia di competenza applicabili all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale e le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabili ai provvedimenti disposti da tale autorità giurisdizionale."

⁴ Cfr. il considerando proposto nella nota 2.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(...a) "autorità **giurisdizionale**": l'autorità (...) **di qualsiasi Stato membro** competente per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

(...)

(...b) "decisione": **una decisione⁵ di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi** un decreto, un'ordinanza o una sentenza, che (...) **sancisca il divorzio**, la separazione personale dei coniugi, l'annullamento del matrimonio (...) **o che riguardi questioni relative alla** responsabilità genitoriale;

⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ad "autorità giurisdizionale" occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che per taluni casi in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale esercitano funzioni giudiziarie. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme sulla competenza contenute nel regolamento stesso.

Qualsiasi accordo approvato dall'autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto "decisione". Altri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito di un intervento formale di un'autorità pubblica o di un'altra autorità comunicata alla Commissione da uno Stato membro a tal fine dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento."

Ai fini del capo IV, il termine "decisione" comprende:

- i) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;**
- ii) provvedimenti provvisori o cautelari disposti da un'autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all'articolo 25, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 14.**

Ai fini del capo IV, il termine "decisione" non comprende i provvedimenti provvisori o cautelari disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell'esecuzione.

b1) "atto pubblico": un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità:

- i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto; e**
- ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata⁶. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all'articolo 81;**

⁶ Il termine "autorizzata" di cui alla lettera b1), punto ii), va interpretato in maniera autonoma conformemente alla definizione di "atto pubblico" utilizzata orizzontalmente in altri strumenti dell'UE (quali il regolamento sulle obbligazioni alimentari, il regolamento sulle successioni o il regolamento Bruxelles I rifiuto) e alla luce degli obiettivi del presente regolamento.

- b2) "accordo": ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un'autorità pubblica⁷ comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all'articolo 81 a tal fine;**
- (...c) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata resa la decisione (...), è stato formalmente redatto o registrato l'atto pubblico, oppure è stato registrato l'accordo;**
- (...d) "Stato membro dell'esecuzione": lo Stato membro in cui viene chiesta l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o dell'accordo;**

⁷ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di semplici accordi privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico ma che sono stati registrati da un'autorità pubblica competente in tal senso. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l'accordo, anche nell'esercizio della libera professione."

- (...e) "minore": una persona di età inferiore agli anni diciotto;⁸
- (...f) "responsabilità genitoriale": i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- (...g) "titolare della responsabilità genitoriale": la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

⁸ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell'età di 18 anni, analogamente alla convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori ("convenzione dell'Aia del 1996"), anche nei casi in cui, prima di tale età, abbiano acquisito la capacità di agire in virtù del loro statuto personale, ad esempio tramite emancipazione per matrimonio. Ciò dovrebbe consentire di evitare una sovrapposizione con il campo di applicazione della convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire dall'età di 18 anni, e al contempo di evitare vuoti tra i due strumenti. La convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ("convenzione dell'Aia del 1980"), e di conseguenza il capo III del presente regolamento, che integra l'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al raggiungimento dell'età di 16 anni."

- (...h) "diritto di affidamento": **vi sono inclusi** i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;⁹
- (...i) "diritto di visita": il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;
- (...j) "trasferimento illecito o mancato ritorno del minore": il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:
- (...i) quando avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno, e
 - (...ii) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi.

2. Ai fini degli articoli [3, 6, 10 bis, 12, 12 bis, 31/47 sexies, 42/47 octodecies, 59, 72 e 80], la nozione di "domicile" sostituisce quella di "cittadinanza" per Irlanda e Regno Unito e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.

⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe ritenere che una persona abbia il "diritto di affidamento" nelle situazioni in cui, ai sensi di una decisione, della legge o di un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale, uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso di detta persona, indipendentemente dai termini utilizzati nel diritto nazionale. In alcuni sistemi in cui si mantiene l'uso dei termini "affidamento" e "visita", il genitore non affidatario potrebbe in effetti mantenere responsabilità importanti relativamente alle decisioni concernenti il minore che vanno oltre il mero diritto di visita."

CAPO II
COMPETENZA IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA
DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

SEZIONE 1

DIVORZIO, SEPARAZIONE PERSONALE E ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO

Articolo 3

Competenza generale

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità **giurisdizionali** dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova:
- i) la residenza abituale dei coniugi, (...)
 - ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, (...)
 - iii) la residenza abituale del convenuto, (...)
 - iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, (...)
 - v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
 - vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso (...); **o**
- b) di cui i due coniugi sono cittadini (...).
- (...)

Articolo 4

Domanda riconvenzionale

L'autorità **giurisdizionale** davanti alla quale pende un procedimento in base all'articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 5

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 3, l'autorità **giurisdizionale** dello Stato membro che ha reso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 6

Competenza residua

1. **Fatto salvo il paragrafo 2**, qualora nessuna autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato (...).

2. (...) **Il coniuge che:**

- a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
- b) ha la cittadinanza di uno Stato membro (...)

può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.

3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro (...).

SEZIONE 2
RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Articolo 7

Competenza generale

1. Le autorità **giurisdizionali** di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro **alla data in cui sono adite**.
2. **Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli da 8 a 10 bis.**

Articolo 8

Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità **giurisdizionali** dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, **in deroga all'articolo 7**, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità **giurisdizionali** dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

Articolo 9

Competenza nei casi di (...) **trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore**¹⁰

Fatto salvo l'articolo 10 bis, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di (...) **un** minore, l'autorità **giurisdizionale** dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:

- a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno, o
- b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

¹⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Nei casi di trasferimento illecito o trattenimento di un minore, e fatta salva un'eventuale scelta del foro a norma del presente regolamento, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbe essere mantenuta fino a quando non sia stata stabilita una nuova residenza abituale in un altro Stato membro e non siano soddisfatte specifiche condizioni. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere accordi sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore."

- ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);
- iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta **da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro** per motivi diversi **da quelli di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma,** della convenzione dell'Aia del 1980 **e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;**
- iv) (...) **non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell'articolo 26 bis, paragrafi 3 e 5,** nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno (...);
- v) l'autorità **giurisdizionale** dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione **sul diritto** di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

Articolo 10 bis

Scelta del foro (...) ¹¹¹²¹³

¹¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Le obbligazioni alimentari sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio. Oltre alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il convenuto o il creditore ha la residenza abituale, le autorità giurisdizionali competenti in materia matrimoniale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie tra coniugi o ex coniugi in applicazione dell'articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Le autorità giurisdizionali competenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie nei confronti dei figli in applicazione dell'articolo 3, lettera d), di tale regolamento."

¹² Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, la competenza in materia di responsabilità genitoriale può anche radicarsi nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento qualora lo preveda la legislazione di quello Stato membro, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l'esercizio di tale competenza corrisponda all'interesse superiore del minore.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l'opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l'autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell'accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data."

¹³ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Prima di esercitare la propria competenza sulla base di un accordo sulla scelta del foro o di un'accettazione della stessa, l'autorità giurisdizionale dovrebbe esaminare se tale accordo o accettazione si basi su una scelta libera e informata delle parti interessate e non sia dovuto a una parte che sfrutta la situazione difficile o la posizione di debolezza dell'altra parte. L'accettazione della competenza nel corso del procedimento dovrebbe essere messa agli atti dall'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali."

(...)

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro (...) **hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le seguenti condizioni:**

- a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché **almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente, o perché vi si trovava la precedente residenza abituale del minore**, o perché il minore è cittadino di quello Stato; (...)
- b) (...) le parti (...) **e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale:**
 - i) **hanno liberamente convenuto la competenza giurisdizionale** al più tardi alla data in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o (...)
 - ii) **hanno accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e**
- c) **l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.**

1 bis. L'accordo di scelta del foro di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i) è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate o è messo agli atti dell'autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Si considera scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l'autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.

2. **Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo (...) 1 cessa non appena:**

a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o

b) (...) il procedimento sia terminato per un'altra ragione.

(...)

3. **La competenza di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.**

Articolo 11

Competenza fondata sulla presenza del minore¹⁴

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'articolo 10 **bis**, sono competenti (...) **le autorità giurisdizionali** dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. (...) **La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei (...) rispettivi Stati membri di residenza abituale.**

¹⁴ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza sulla base di un accordo relativo all'elezione del foro, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe applicarsi altresì ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. Alla luce del presente regolamento, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 1996, tale norma di competenza dovrebbe tuttavia applicarsi solo ai minori che risiedevano abitualmente in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla convenzione dell'Aia del 1996."

Articolo (...) 12

Trasferimento della competenza **all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro (...)**¹⁵

1. (...) **In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d'ufficio, se (...) ritiene che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore (...) ha un legame particolare sia più indicata a valutare l'interesse superiore del minore (...) nel caso specifico, sospendere il procedimento o (...) una parte specifica dello stesso e**

- a) **stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l'autorità giurisdizionale di tale (...) altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un'istanza a detta autorità giurisdizionale; o**
- b) chiedere a un'autorità **giurisdizionale** dell'altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo (...) 2.

(...)

¹⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore potrebbe non essere l'autorità giurisdizionale più appropriata per trattare il caso. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, e senza essere soggetta ad alcun obbligo in questo senso l'autorità giurisdizionale competente dovrebbe poter trasferire la propria competenza in un determinato caso a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se quest'ultima è più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasferimento della competenza in materia di responsabilità genitoriale da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere effettuato unicamente in favore di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore interessato abbia un "legame particolare", i cui elementi determinanti sono indicati in modo esaustivo nel presente regolamento.

L'autorità giurisdizionale competente dovrebbe fare la richiesta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro solo qualora la sua precedente decisione di sospendere il procedimento e richiedere un trasferimento di competenza sia passata in giudicato, laddove detta decisione sia impugnabile ai sensi del diritto nazionale."

2. L'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all'interesse superiore del minore, entro sei settimane:

- a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o**
- b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).**

L'autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza indugio l'autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.

3. Se l'autorità giurisdizionale preventivamente adita non ha ricevuto dall'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro l'accettazione della competenza entro sette settimane da quando:

- a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un'istanza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a), o o**
- b) l'autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b),**

essa continua a esercitare la propria competenza.

4. Si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se tale Stato membro:

- a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'autorità **giurisdizionale** di cui al paragrafo 1 è stata adita;(...**
- b) è la precedente residenza abituale del minore; (...)**
- c) è (...)** **lo Stato** di cui il minore è cittadino; (...)
- d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o**
- e) la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro.**

5. Se la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell'articolo 10 bis, quest'ultima non può trasferire la competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

Articolo 12 bis

Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente¹⁶

- 1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l'articolo 9, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore.**
- 2. Laddove lo ritenga corrispondente all'interesse superiore del minore per via delle specifiche circostanze del caso, l'autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza entro sei settimane dal ricevimento della richiesta e ne informa senza indugio l'autorità giurisdizionale richiedente. L'autorità giurisdizionale richiedente può esercitare la competenza solo se la richiesta è stata accettata entro tale termine.**

¹⁶ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Sempre in circostanze eccezionali e tenuto conto dell'interesse superiore del minore nel caso specifico, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Ciò tuttavia non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. La determinazione di tale specifica autorità giurisdizionale competente dovrebbe essere lasciata al diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta.

Un trasferimento di competenza, sia esso richiesto da un'autorità giurisdizionale che intenda trasferire la propria competenza o da un'autorità giurisdizionale che intenda ottenere la competenza, dovrebbe produrre effetti solo per il caso specifico per il quale è effettuato. Una volta terminato il procedimento per il quale è stato richiesto e concesso il trasferimento di competenza, quest'ultimo non dovrebbe produrre effetti per procedimenti futuri."

Articolo 13

Competenza residua

Qualora nessuna (...) **autorità giurisdizionale** di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro¹⁷.

Articolo (...) 14

Provvedimenti provvisori e cautelari **in casi d'urgenza**¹⁸

¹⁷ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"L'espressione "legge di tale Stato membro" dovrebbe includere gli strumenti internazionali in vigore nello Stato membro in questione."

¹⁸ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non competente a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti non dovrebbero essere riconosciuti né eseguiti in alcun altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei provvedimenti adottati per ridurre al minimo il rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980.

I provvedimenti adottati per ridurre al minimo tale rischio dovrebbero restare in vigore fino a quando un'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore non adotti i provvedimenti che ritenga opportuni.

Allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale dovrebbe comunicare, direttamente o tramite le autorità centrali, i provvedimenti adottati all'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

Un'autorità giurisdizionale competente solo per i provvedimenti provvisori e cautelari che sia investita di una domanda di merito dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza."

1. In casi d'urgenza, **anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro**, le autorità **giurisdizionali** di uno Stato membro (...) sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori o cautelari **previsti dalla legge di tale Stato membro** relativamente (...):

a) **a un minore presente in quello Stato membro; o**

b) **ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.**

2. Allorché lo renda necessario la tutela dell'interesse superiore del minore, l'autorità **giurisdizionale** che ha disposto **tali** provvedimenti (...) ne informa **senza indugio** l'autorità **giurisdizionale o l'autorità competente** dello Stato membro competente **ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento oppure, se del caso, un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale** ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente **a norma dell'articolo 67 bis** o tramite **le** autorità centrali designate a norma dell'articolo 60.

3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l'autorità **giurisdizionale** dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Se del caso, l'autorità giurisdizionale in questione può informare della sua decisione l'autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori e cautelari, direttamente a norma dell'articolo 67 bis oppure tramite le autorità centrali designate a norma dell'articolo 60.

Articolo 16

Questioni incidentali¹⁹

1. Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro **in una materia che non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento** dipende dalla risoluzione di una questione incidentale (...) **riguardante la responsabilità genitoriale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può (...) risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.**
2. **La pronuncia ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.**

¹⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, il presente regolamento non dovrebbe ostare a che l'autorità giurisdizionale di quello Stato membro si pronunci al riguardo. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore ad litem che rappresenti il minore nel procedimento, lo Stato membro competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento che gli pende dinanzi, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Una siffatta pronuncia dovrebbe produrre effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento. L'espressione "atto giuridico" dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità."

- 3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giurisdizionale, un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.**
- 4. L'articolo 14, paragrafo 2, si applica di conseguenza.**

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Adizione di un'autorità giurisdizionale²⁰

²⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il presente regolamento stabilisce il momento in cui un'autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli Stati membri, che prevedono che la domanda giudiziale sia prima notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata presso l'autorità giurisdizionale, il compimento della prima fase a norma del diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse realizzata la seconda fase.

Data l'importanza crescente della mediazione e di altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia un'autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole, su richiesta dell'attore che ha promosso il procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata al convenuto e senza che quest'ultimo sia stato messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi modo, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza, la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un'autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un'"autorità giurisdizionale" è considerata adita'".

L'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l'autorità competente ai fini della notificazione, purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) **se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.**

Articolo 17

Verifica della competenza²¹

L'autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza **a conoscere del merito** e per la quale (...) un'autorità **giurisdizionale** di un altro Stato membro è **competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento** dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

²¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dovrebbe dichiarare d'ufficio la propria incompetenza. Tale autorità giurisdizionale dovrebbe tuttavia avere la facoltà, ma non l'obbligo, di richiedere un trasferimento di competenza ai sensi del presente regolamento."

Articolo 18

Esame della procedibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l'autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.
2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.
3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all'estero a norma di tale convenzione.

Articolo 19

Litispendenza e connessione²²

1. Qualora dinanzi ad autorità **giurisdizionali** di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state (...) **presentate** domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l'autorità **giurisdizionale** successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità **giurisdizionale** preventivamente adita.
2. Qualora dinanzi ad autorità **giurisdizionali** di Stati membri diversi siano state (...) **presentate** domande (...) **riguardanti la** responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità **giurisdizionale** successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità **giurisdizionale** preventivamente adita. **Tale disposizione non si applica qualora la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull'articolo 14.**
3. Quando la competenza dell'autorità **giurisdizionale** preventivamente adita è **stata accertata**, l'autorità **giurisdizionale** successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità **giurisdizionale** preventivamente adita.

In tal caso, la parte che ha (...) **presentato** la domanda davanti all'autorità **giurisdizionale** successivamente adita può promuovere l'azione dinanzi all'autorità **giurisdizionale** preventivamente adita.
4. **Qualora sia adita l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l'accettazione di competenza di cui all'articolo 10 bis conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l'autorità giurisdizionale adita sulla base dell'accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell'accettazione.**
5. **Se e nella misura in cui l'autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all'accettazione, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.**

²² Cfr. il considerando proposto nella nota 20.

Articolo 20

Diritto del minore di esprimere la propria opinione²³

1. Nell'esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità **giurisdizionali** degli Stati membri (...) **danno** al minore capace di discernimento, **conformemente al diritto e alle procedure nazionali**,²⁴ la possibilità concreta ed effettiva di esprimere (...) la propria opinione (...), **direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.**
2. **Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l'autorità giurisdizionale** tiene debito conto dell'opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità (...).

²³ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbero, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento una possibilità concreta ed effettiva di esprimere liberamente la propria opinione quale principio di base e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore. La possibilità del minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tuttavia il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la facoltà di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'audizione. Di conseguenza, il presente regolamento non mira a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da uno specialista che riferisca poi all'autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione di quest'ultimo non può costituire un obbligo assoluto ma deve essere valutata tenendo conto dell'interesse superiore del minore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti."

²⁴ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

CAPO III

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI²⁵

Articolo 21

Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980

Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, **direttamente o con l'assistenza di un'autorità centrale**, all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di emanare una decisione in base alla convenzione dell'Aia del (...) 1980 (...) che disponga il ritorno di un minore **di età inferiore a 16 anni** illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da (...) **21 bis a 26 bis e il capo VI a integrazione della convenzione dell'Aia del 1980.**

²⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Affinché i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 si concludano quanto prima, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame, coerentemente con la rispettiva struttura giurisdizionale nazionale, l'eventualità di concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero quanto più limitato possibile di autorità giurisdizionali. La competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un'unica autorità giurisdizionale per l'intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali dell'impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un'autorità giurisdizionale di primo grado all'interno di ogni circoscrizione di corte di appello."

Articolo 21 bis

Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali

1. **L'autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda sulla base della convenzione dell'Aia del 1980 di cui all'articolo 21.**
2. **Qualora l'autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell'articolo 21, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l'autorità centrale dello Stato membro richiedente o l'istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.**

(...)

Articolo 23

Celerità del procedimento (...) **giudiziario** ²⁶

²⁶ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Le autorità giurisdizionali di ogni grado dovrebbero rendere la loro decisione entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbe di per sé considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare detto termine. Tuttavia, potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante il ricorso a tali mezzi o a motivo degli stessi. Per un'autorità giurisdizionale di primo grado il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui essa è adita. Per un'autorità giurisdizionale di grado superiore esso dovrebbe decorrere dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste. Tali fasi potrebbero includere, a seconda dell'ordinamento giuridico interessato, la notificazione al convenuto dell'atto di impugnazione nello Stato membro in cui è situata l'autorità giurisdizionale o in un altro Stato membro, la trasmissione del fascicolo e dell'atto di impugnazione all'autorità giurisdizionale dell'impugnazione negli Stati membri in cui l'impugnazione deve essere proposta davanti all'autorità giurisdizionale la cui decisione è impugnata, o un'istanza di parte ai fini della convocazione di un'audizione, se richiesta dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero prendere altresì in esame l'eventualità di limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che autorizza o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980."

1. L'autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all'articolo 21 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.

2. Fatto salvo il (...) **paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale di primo** grado decide entro sei settimane (...) **da quando è stata adita**, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali.

(...)

3. **Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un'autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l'autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l'impugnazione, mediante audizione o in altro modo.**

Articolo 23 bis

Risoluzione alternativa delle controversie²⁷

Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l'autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.

Articolo 24

(...) **Diritto** del minore **di esprimere la propria opinione** nel procedimento di ritorno (...)

(...) **L'articolo 20 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980.**

²⁷ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Inoltre, la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie in casi di violenza domestica.

Qualora, nel corso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, i genitori raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, come anche su altre questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire che l'autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno."

Procedura per il ritorno del minore²⁸

28

Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"L'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbe avere la possibilità di negarne il ritorno in casi specifici debitamente motivati, come consentito dalla convenzione dell'Aia del 1980. Prima di procedere in tal senso, essa dovrebbe esaminare se siano stati attuati o possano essere disposti provvedimenti cautelari appropriati per eliminare qualunque rischio per l'interesse superiore del minore che possa ostacolare il ritorno conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980.

Un'autorità giurisdizionale che consideri l'eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbe rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince, o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta, che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, un provvedimento giudiziario di tale Stato membro in cui il minore dovrebbe far ritorno che vieti all'istante di avvicinarsi al minore, un provvedimento provvisorio o cautelare di quello Stato membro che consenta al minore di restare con il genitore sottrattore che ne ha l'affidamento effettivo fino a quando non sia presa una decisione di merito relativa all'affidamento in quello Stato membro dopo il ritorno o la dimostrazione della disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure. Il tipo di misura adeguata nel caso specifico dovrebbe dipendere dal rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso di suo ritorno in assenza di tali misure. L'autorità giurisdizionale che intenda accertare se siano state previste misure adeguate dovrebbe innanzi tutto fare affidamento sulle parti e, ove necessario e appropriato, richiedere l'assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete internazionale dei giudici dell'Aia.

L'autorità giurisdizionale potrebbe inoltre disporre, nei casi appropriati, i provvedimenti provvisori e cautelari necessari ai sensi del presente regolamento per ridurre al minimo il rischio per il minore di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, che avrebbe altrimenti comportato il diniego del ritorno. Tali provvedimenti cautelari e la loro circolazione non dovrebbero ritardare i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia o minare la delimitazione delle competenze tra la corte investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 e la corte competente del merito in materia di responsabilità genitoriale a norma del presente regolamento. Se necessario, dovrebbe consultarsi con l'autorità giurisdizionale o le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, con l'assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete internazionale dei giudici dell'Aia. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un'autorità giurisdizionale competente di un siffatto Stato membro non abbia adottato le misure che giudica appropriate. Tali provvedimenti potrebbero, ad esempio, prevedere che il minore debba continuare a risiedere con l'effettivo affidatario o stabilire il modo in cui dovrebbero essere intrattenuti i contatti con il minore dopo il suo ritorno fino a quando l'autorità giurisdizionale della residenza abituale del minore non abbia adottato le misure che giudica appropriate. Ciò non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni o provvedimenti dell'autorità giurisdizionale della residenza abituale adottati dopo il ritorno del minore."

1. L'autorità **giurisdizionale** non può rifiutare di disporre il ritorno del minore **se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere ascoltata.**

1 bis. L'autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all'articolo 14, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

2. Un'autorità giurisdizionale **che consideri l'eventualità** di rifiutare di disporre il ritorno di un minore **unicamente** in base all'articolo 13, primo comma, (...), della convenzione dell'Aia del 1980 **non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l'autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta** che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

3. (...) **Ai fini del paragrafo 2, l'autorità giurisdizionale può comunicare** (...) con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, **direttamente a norma dell'articolo 67 bis o** con l'assistenza delle autorità centrali (...).

4. **Se del caso, nel disporre il ritorno del minore l'autorità giurisdizionale può** (...) prendere provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi dell'articolo (...) **14** del presente regolamento (...) **al fine di proteggere il minore dai gravi rischi di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, purché l'esame e l'adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.**

(...)

5. (...) La decisione che dispone il ritorno del minore **può essere dichiarata** provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, (...) **qualora il ritorno del minore prima della decisione sull'impugnazione sia richiesto dall'interesse superiore del minore.**²⁹

(...)

Articolo 25 bis

Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore

- 1.** L'autorità competente in materia di esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.
- 2.** Qualora la decisione non sia stata eseguita entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto di chiedere all'autorità di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.

(...)

²⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il diritto nazionale può specificare quale corte può dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione".

Articolo 26 bis

Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera b), e dell'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980³⁰

³⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualora l'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, essa dovrebbe fare esplicito riferimento nella sua decisione ai pertinenti articoli della convenzione dell'Aia del 1980 su cui si basa il diniego. Una simile decisione di diniego, a prescindere dal fatto che sia passata in giudicato o sia ancora soggetta ad impugnazione, potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Nel corso del procedimento dovrebbero essere esaminate approfonditamente tutte le circostanze tenendo conto dell'interesse superiore del minore, fra cui, ma non solo, il comportamento dei genitori. Se la conseguente decisione di merito sul diritto di affidamento dovesse implicare il ritorno del minore, esso dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione in altri Stati membri.

L'autorità giurisdizionale che nega il ritorno del minore dovrebbe rilasciare d'ufficio un certificato utilizzando il modello appropriato di cui al presente regolamento. Scopo del certificato è informare le parti in merito alla possibilità di investire un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, di una domanda di merito relativa al diritto di affidamento. Indica inoltre che le decisioni risultanti da tale procedimento che implicano il ritorno del minore sono esecutive in qualsiasi altro Stato membro a norma del presente regolamento.

Qualora un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui un'autorità giurisdizionale investita di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 nega il ritorno del minore unicamente in base all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980, l'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore dovrebbe altresì trasmettere all'autorità giurisdizionale investita del procedimento sul diritto di affidamento una copia della sua decisione, il certificato appropriato e una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze, nonché qualsiasi altro documento reputi pertinente. Per "qualsiasi altro documento reputi pertinente" si dovrebbero intendere i documenti contenenti informazioni che potrebbero influire sull'esito del procedimento sul diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella decisione stessa che nega il ritorno.

Qualora nessun procedimento di merito sul diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno e una parte adisca un'autorità giurisdizionale di quello Stato membro dopo il ricevimento delle informazioni fornite dall'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore, la parte in questione dovrebbe presentare all'autorità giurisdizionale investita della domanda di merito relativa al diritto di affidamento una copia della decisione contro il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, il certificato appropriato e una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze. Ciò non preclude all'autorità giurisdizionale adita la possibilità di chiedere qualsiasi ulteriore documento reputi pertinente, contenente informazioni che potrebbero influire sull'esito del procedimento sul diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella decisione stessa che nega il ritorno."

- 1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull'articolo 13, primo comma, lettera b), o sull'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980.**

- 2. L'autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d'ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all'allegato [X]. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del [contenuto pertinente].**

- 3. Se, nel momento in cui l'autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l'autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti:**
 - a) una copia della sua decisione;**
 - b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e**
 - c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all'autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.**

- 4. L'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell'articolo 69, della decisione e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c).**

5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento,³¹ la parte in questione presenta all'autorità giurisdizionale i documenti seguenti:

- a) una copia della decisione;**
- b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e**
- c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all'autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.**

6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che implicano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV del presente regolamento.

³¹ Cfr. articolo 47 terdecies, paragrafo 4, secondo cui il certificato che attiva il meccanismo della prevalenza è rilasciato solo se l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione emanata in un altro Stato membro conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980."

CAPO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 27

Riconoscimento delle decisioni³²

³² Aggiungere due considerando formulati sulla falsariga seguente:

- (C1) "La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia nell'Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale emesse in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che non può più essere impugnata nello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero riconoscere la decisione di diritto, senza che sia richiesto nessun procedimento particolare, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile. Come nel regolamento vigente, spetta al diritto nazionale stabilire se tali motivi possono essere sollevati da una parte o d'ufficio se previsto dal diritto nazionale. Ciò non preclude alle parti interessate la possibilità di chiedere, ai sensi del presente regolamento, una decisione attestante l'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è effettuata tale domanda stabilire chi può essere considerato parte interessata avente il diritto di effettuare la domanda."
- (C2) "Il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego di cui al presente regolamento. I motivi di diniego del riconoscimento previsti dal presente regolamento sono tassativi e non possono essere invocati motivi che non vi figurano quali, per esempio, una violazione della regola della litispendenza. In materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano incompatibili. Per quanto riguarda la possibilità data a un minore di esprimere la propria opinione, il riconoscimento di una decisione non può essere negato per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall'autorità giurisdizionale d'origine sono diverse da quelle che applicherebbe l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento, dal momento che spetterebbe all'autorità giurisdizionale d'origine stabilire le modalità appropriate.

Benché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali e del presente regolamento non facciano obbligo all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine di raccogliere l'opinione del minore in ogni caso mediante audizione, lasciandole quindi un certo margine discrezionale, la giurisprudenza prevede anche che, laddove tale autorità giurisdizionale decida di dare al minore la possibilità di essere ascoltato, è necessario che essa adotti tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, tenendo conto dell'interesse superiore del minore e delle circostanze di ogni singolo caso, allo scopo di garantire l'efficacia di tali disposizioni e di dare al minore la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Nella misura del possibile e tenendo sempre conto dell'interesse superiore del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione previsti dal diritto nazionale nonché degli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria internazionale, compresi, ove opportuno, quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1206/2001.

Lo Stato membro richiesto non dovrebbe negare il riconoscimento se si applica una delle eccezioni a questo specifico motivo di rifiuto ammesse dal presente regolamento. A effetto di tali eccezioni, un'autorità giurisdizionale dello Stato membri di esecuzione non può rifiutare di eseguire una decisione per il solo motivo che al minore non è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione, tenuto conto del suo interesse superiore, se il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se la concessione di tale possibilità non fosse necessaria alla luce della questione oggetto del procedimento o nel caso in cui sussistano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso. Tali seri motivi potrebbero riguardare, ad esempio, l'esistenza di un pericolo imminente per l'integrità fisica e psicologica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che tale pericolo si concretizzi."

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento **particolare**.
2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento **particolare** per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.
3. Ogni parte interessata può, **conformemente alle procedure di cui all'articolo da 42/47 octodecies a 45/47 novodecies e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI**, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 37 e 38. (...)

4. **La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 81 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3.**

5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

Articolo 28

Documenti da presentare per il riconoscimento

1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione emessa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:

- a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
- b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo (...) **36 bis**.

2. L'autorità **giurisdizionale o l'autorità competente**³³ dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione [del contenuto pertinente]³⁴ del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b).

³³ Qui il solo termine "autorità", che di norma è incluso nella definizione di "autorità giurisdizionale", non è sufficiente in quanto questa disposizione riguarda anche autorità che non decidono per le questioni disciplinate dal presente regolamento.

³⁴ L'espressione "contenuto pertinente" sarà sostituita con riferimenti ai numeri dei campi specifici del certificato in questione.

3. L'autorità **giurisdizionale o l'autorità competente** dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può (...) richiedere alla parte (...), conformemente all'articolo 69, **di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione** [del contenuto pertinente] del certificato (...) se non è in grado di procedere senza tale traduzione **o traslitterazione**.

Articolo 28 bis

Mancata produzione di documenti

1. **Qualora i documenti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, non vengano prodotti, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.**
2. **Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell'articolo 69, dei suddetti documenti equivalenti.**

Articolo 29

Sospensione del procedimento

L'autorità **giurisdizionale** dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) la decisione è **stata** impugnata nello Stato membro d'origine **con un mezzo ordinario; o**
- b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 37 e 38 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi (...).

(...)

Sottosezione 2

Esecutività ed esecuzione

Articolo 30

Decisioni esecutive

1. Le decisioni (...) **in materia di** responsabilità genitoriale emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività³⁵.
2. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l'autorità giurisdizionale d'origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni (...).

(L'articolo 31 è spostato all'articolo 31/47 sexies)

(L'articolo 32 è spostato all'articolo 32/47 septies)

³⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Inoltre, la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l'abolizione della dichiarazione di esecutività, comprendente la registrazione ai fini dell'esecuzione, che precede l'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che implicano il ritorno di un minore, il presente regolamento lo abolisce per quanto riguarda l'esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale pur mantenendo un trattamento più favorevole per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che implicano il ritorno di un minore. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell'esecuzione."

Articolo (...) 33

Documenti (...) **da presentare per l'esecuzione**

1. (...) **Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro (...), la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di esecuzione:**

- a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e
- b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo (...)36 bis.

2. **Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di esecuzione:**

- a) **una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;**
- b) **l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 bis attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l'autorità giurisdizionale d'origine:**
 - i) **è competente a conoscere del merito o o**
 - ii) **ha disposto tali misure a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, in relazione all'articolo 14, e**

c) **qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.**³⁶

3. (...) **Se necessario, l'autorità competente in materia di esecuzione può imporre (...) alla parte che chiede l'esecuzione di fornire**, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione [del contenuto pertinente] del certificato rilasciato che specifica l'obbligo da eseguire.

³⁶ Aggiungere un considerando tratto dai considerando 32 e 33 del regolamento Bruxelles I bis:

"Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la libera circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia i provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, disposti da un'autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione comprendente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell'esecuzione. Ciò non osta a che i provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma della legislazione nazionale.

Quando sono adottati provvedimenti provvisori, compresi i provvedimenti cautelari, da parte di un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito, la loro circolazione dovrebbe essere limitata, a norma del presente regolamento, alle misure adottate nei casi internazionali di sottrazione di minori e volte a ridurre al minimo il rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato le misure che giudica appropriate."

4. L'autorità (...) **competente in materia di esecuzione** può imporre (...) **alla parte che chiede l'esecuzione di fornire**, in conformità dell'articolo 69, la traduzione **o la traslitterazione** della decisione (...) se non è in grado di procedere senza tale traduzione **o traslitterazione**.

(L'articolo 34 è spostato all'articolo 34/47 undecies)

(L'articolo 35 è spostato all'articolo 35/47 undecies)

(L'articolo 36 è spostato all'articolo 36/47 duodecies)

Sottosezione 3

Certificato

Articolo 36 bis

Rilascio del certificato

- 1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:**
 - a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato I;**
 - b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato II;**
 - c) un provvedimento di ritorno emanato ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 utilizzando il modello di cui all'allegato [X].**

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del [contenuto pertinente].
3. Il rilascio del certificato non è soggetto a contestazione.

Articolo 36 ter

Rettifica del certificato

1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d'ufficio, se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.
2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.

Sottosottosezione (...) 4

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

(...)

Articolo 37³⁷

Motivi di (...) **diniego del** riconoscimento delle decisioni (...) in materia matrimoniale

(...) **Il** riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; (...)
- b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; (...)
- c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o
- d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

³⁷ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

Motivi di **diniego del** riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. (...) **Il** riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:
 - a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;(...)
 - b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione; (...)
 - c) su richiesta della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza darle la possibilità di essere ascoltata;³⁹ (...)
 - d) se e **nella misura in cui** la decisione è incompatibile⁴⁰ con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto; (...)
 - e) se e **nella misura in cui** la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risiede abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto; **o**

³⁸ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

³⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Fatti salvi gli altri strumenti dell'Unione, se non è possibile sentire una parte o un minore personalmente, e se sono disponibili i mezzi tecnici, l'autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un'audizione in videoconferenza o con altri mezzi tecnologici, a meno che, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, l'utilizzo di siffatti mezzi tecnologici non sia idoneo ai fini dell'equa trattazione del procedimento".

⁴⁰ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

f) se la procedura prevista dall'articolo 65 non è stata rispettata.

2. (...)Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell'articolo 20⁴¹⁴², salvo se:⁴³

a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o

b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell'urgenza del caso.⁴⁴

⁴¹ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

⁴² Il certificato dovrebbe contenere una casella di spunta che indichi se al minore è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione e, in caso di risposta negativa, un campo a risposta libera in cui fornirne se del caso i motivi.

⁴³ Aggiungere un considerando tratto dal considerando 21 dell'attuale regolamento Bruxelles II bis:

"Il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell'obiettivo sottostante il presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l'esecuzione e proteggere efficacemente l'interesse superiore del minore."

⁴⁴ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

Articolo 39

Procedura per il diniego del riconoscimento

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da (...) **42/47 octodecies** a (...) **45/47 novodecies** e, se del caso, (...) **alla sezione 5 del presente capo** e al capo VI.
2. **La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 81 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è proposta l'istanza di non riconoscimento.**

(...)

Articolo 40

Motivi di diniego dell'esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

(...) Fatto salvo l'articolo 36/47 duodecies, paragrafo 6, l'esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 38.⁴⁵

⁴⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento dovrebbero essere esaminati d'ufficio o su istanza. Pertanto lo stesso esame dovrebbe essere possibile nel contesto del diniego dell'esecuzione."

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI DETERMINATE DECISIONI PRIVILEGIATE

Articolo 47 bis

Ambito d'applicazione

- 1. La presente sezione si applica alle seguenti decisioni, se certificate nello Stato membro di origine in conformità dell'articolo 47 terdecies:**
 - a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e**
 - b) le decisioni in conformità dell'articolo 26 bis, paragrafo 6, nella misura in cui esse implicano il ritorno del minore.**

- 2. Le disposizioni della presente sezione non ostano a che una parte chieda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.**

Sottosezione 1

Riconoscimento

Articolo 47 ter

Riconoscimento

- 1. Le decisioni di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura in cui sia dichiarata l'incompatibilità⁴⁶ con una decisione di cui all'articolo 47 quindices.**
- 2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emessa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:**
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e**
 - b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47 terdecies.**
- 2. L'articolo 28, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.**

⁴⁶ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

Articolo 47 quater

Sospensione del procedimento

L'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

- a) è stata presentata un'istanza di dichiarazione di incompatibilità⁴⁷ con una decisione di cui all'articolo 47 quindecies; o
- b) la parte contro cui è chiesta l'esecuzione ha chiesto, conformemente all'articolo 47 quaterdecies, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47 terdecies.

Sottosezione 2

Esecutività ed esecuzione

Articolo 47 quinquies

Decisioni esecutive

1. Le decisioni di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.
2. Ai fini dell'esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

⁴⁷ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

Articolo 47 nonies

Documenti da presentare per l'esecuzione

- 1. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emessa in un altro Stato membro, la parte che richiede l'esecuzione fornisce all'autorità competente in materia di esecuzione:**
 - a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e**
 - b) l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 47 terdecies.**

- 2. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera a), emessa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione [del contenuto pertinente] del certificato che specifica l'obbligo da eseguire.**

3. Ai fini dell'esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, emessa in un altro Stato membro, l'autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3

Certificato per le decisioni privilegiate

Articolo 47 terdecies

Rilascio del certificato

- 1. L'autorità giurisdizionale che ha emesso una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un certificato per:**
 - a) una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all'allegato III;**
 - b) una decisione di merito relativa al diritto di affidamento resa ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 6, che implica il ritorno del minore utilizzando il modello di cui all'allegato IV.**
- 2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del [contenuto pertinente].**

- 3. L'autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se:**
- a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;**
 - b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell'articolo 20;⁴⁸**
 - c) quando la decisione è stata resa in contumacia, la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, oppure è stabilito che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.**
- 4. Fatto salvo il paragrafo 3, il certificato per una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato solo se l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione emanata in un altro Stato membro conformemente all'articolo 13, primo comma, lettera b), o all'articolo 13, secondo comma, della convenzione dell'Aia del 1980.**
- 5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione.**
- 6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna contestazione che non sia indicata all'articolo 47 quaterdecies.**

⁴⁸ Il certificato dovrebbe contenere una casella di spunta che indichi se al minore è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione e, in caso di risposta negativa, un campo a risposta libera in cui fornirne se del caso i motivi.

Articolo 47 quaterdecies

Rettifica e revoca del certificato

- 1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.**
- 2. L'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1, su richiesta o d'ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 47 terdecies. L'articolo 47 quaterdecies 1 si applica di conseguenza.**
- 3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d'origine.**

Articolo 47 quaterdecies 1

Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività

Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell'articolo 47 terdecies abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all'allegato [Z], un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell'esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 81.

Sottosezione 4

Diniego del riconoscimento e dell'esecuzione

Articolo 47 quindecies

Decisioni incompatibili⁴⁹

Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di cui all'articolo 47 bis, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore emessa:

- a) nello Stato membro richiesto; o**
- b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.**

⁴⁹ Cfr. il considerando proposto nella nota 32.

Sezione 3

Disposizioni comuni sull'esecuzione

Sottosezione 1

Esecuzione⁵⁰

Articolo 31/47 *sexies*

Procedimento di esecuzione

1. **Fatte salve le disposizioni della presente sezione**, il procedimento di esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro (...) è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Fatti salvi **gli articoli 40, 47 quindicies, 36/47 duodecies e 47 sexdecies 1**, le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro (...) **di origine** sono **eseguite (...) nello Stato membro dell'esecuzione** alle stesse condizioni (...) delle decisioni emesse in tale Stato membro.

⁵⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Poiché i procedimenti di esecuzione potrebbero essere di natura giudiziale o extragiudiziale a seconda del diritto nazionale, le "autorità competenti in materia di esecuzione" potrebbero comprendere autorità giurisdizionali, ufficiali giudiziari e tutte le altre autorità stabilite dal diritto nazionale. Quando nelle disposizioni del presente regolamento oltre alle autorità competenti in materia di esecuzione sono menzionate anche le autorità giurisdizionali, si intende contemplare i casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'autorità competente in materia di esecuzione è un ente diverso da un'autorità giurisdizionale ma a quest'ultima spettano determinate decisioni, sin dall'inizio o sotto forma di revisione degli atti dell'autorità competente in materia di esecuzione. Dovrebbe spettare all'autorità competente in materia di esecuzione o all'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione ordinare, adottare o disporre provvedimenti specifici da adottare in fase di esecuzione, quali provvedimenti non coercitivi eventualmente previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in questione o provvedimenti coercitivi eventualmente previsti da tale diritto, comprese sanzioni pecuniarie, incarcerazione o il recupero del minore da parte di un ufficiale giudiziario."

2. La parte che richiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio **ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione** indipendentemente dalla cittadinanza (...) delle parti.

Articolo 32/47 septies

Autorità (...) **competenti per l'** esecuzione

La domanda di esecuzione è presentata all'autorità (...) competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione (...), **quale comunicata da tale Stato membro (...)** alla Commissione in conformità dell'articolo 81.

(...)

Articolo 32 bis/47 octies

Esecuzione parziale

1. **Una parte che richiede l'esecuzione di una decisione può richiederne l'esecuzione parziale.**
2. **Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l'esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego.**
3. **I paragrafi 1 e 2 non sono usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori o cautelari disposti al fine di ridurre al minimo il rischio di cui all'articolo 13, primo comma, lettera b), della Convenzione dell'Aia del 1980.**

(...) **Modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita**⁵¹

1. (...) Le autorità **competenti in materia di esecuzione o le autorità** giurisdizionali dello Stato membro dell'esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l'esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano **affatto** o siano insufficientemente previste nella decisione emessa dalle autorità **giurisdizionali** dello Stato membro competente a conoscere del merito **e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.**

2. Le modalità pratiche stabilite a norma del (...) **paragrafo 1** cessano di essere applicabili (...) **a seguito di** una decisione successiva emessa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

(...)

⁵¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Al fine di agevolare l'esecuzione delle decisioni provenienti da un altro Stato membro, le autorità competenti in materia di esecuzione o le autorità giurisdizionali nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbero poter specificare i dettagli relativi alle circostanze pratiche o le condizioni giuridiche previste dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione. Le modalità pratiche previste dal presente regolamento dovrebbero facilitare l'esecuzione di una decisione nello Stato membro dell'esecuzione, decisione che altrimenti potrebbe non essere eseguita a causa della sua vaghezza, in modo tale che l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dell'esecuzione possa rendere la decisione più concreta e precisa. È opportuno altresì disporre allo stesso modo eventuali altre modalità pratiche per rispettare i requisiti giuridici previsti dalla legislazione nazionale in materia di esecuzione dello Stato membro dell'esecuzione, quali ad esempio la partecipazione di un'autorità competente in materia di protezione dei minori o di uno psicologo in fase di esecuzione. Tali modalità pratiche non dovrebbero tuttavia interferire con gli elementi essenziali della decisione, né superarne la portata. Inoltre il potere conferito a norma del presente regolamento di adattare i provvedimenti non dovrebbe consentire all'autorità giurisdizionale dell'esecuzione di sostituire provvedimenti sconosciuti nel diritto dello Stato membro dell'esecuzione con provvedimenti diversi."

Articolo 35/47 undecies

Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione⁵²

1. Quando si chiede l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, (...) **l'opportuno** certificato rilasciato ai sensi degli articoli (...) **36 bis o 47 terdecies** è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione prima dell'inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona **e, se del caso, dei dettagli delle modalità pratiche di cui all'articolo 34/47 decies, paragrafo 1.**
2. Qualora (...) **la notifica o comunicazione debba essere effettuata** in uno Stato membro diverso da quello di origine, (...) **la persona contro cui è chiesta l'esecuzione** può chiedere una traduzione (...) **o traslitterazione di quanto segue:**
 - a) la decisione, al fine di contestarne l'esecuzione (...);
 - b) **se del caso, [il contenuto pertinente] del certificato rilasciato a norma dell'articolo 47 terdecies;**

⁵² Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Al fine di informare la persona contro cui è chiesta l'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l'attestato rilasciato ai sensi del presente regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione. Stando alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione ha diritto a un ricorso effettivo, che include la possibilità di contestare l'esecutività della decisione prima che si dia effettivamente inizio all'esecuzione."

se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o **traslitterazione** (...) in una lingua a essa comprensibile o (...) nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.

3. Quando si chiede una traduzione (...) o **traslitterazione** ai sensi (...) del **paragrafo 2**, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona contro cui è chiesta l'esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o **traslitterazione**.

4. (...) **I paragrafi 2 e 3 non si applicano (...) nella misura in cui la decisione e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati notificati o comunicati alla persona contro cui è chiesta l'esecuzione (...) conformemente ai requisiti di traduzione o translitterazione di cui al paragrafo 2.**

(...)

Sottosezione 2

Sospensione del procedimento di esecuzione e diniego dell'esecuzione

Articolo 36/47 duodecies

(...) Sospensione e diniego⁵³

⁵³ Aggiungere tre considerando formulati sulla falsariga seguente:

- (C1) "In materia di responsabilità genitoriale l'esecuzione riguarderà sempre un minore e in molti casi la consegna di un minore a una persona diversa da quella con cui il minore risiede in quel momento e/o il trasferimento del minore in un altro Stato membro. L'obiettivo primario dovrebbe essere pertanto trovare il giusto equilibrio tra, da una parte, il diritto per principio del richiedente di ottenere il più rapidamente possibile l'attuazione di una decisione anche in casi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea e, se necessario, anche applicando provvedimenti coercitivi e, dall'altra, l'esigenza di limitare per quanto possibile l'esposizione del minore a tali provvedimenti coercitivi di esecuzione, che potrebbero risultare traumatici, ai casi in cui sia impossibile evitarlo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per ciascun caso dalle autorità competenti in materia di esecuzione e dalle autorità giurisdizionali in ciascuno Stato membro."
- (C2) "Il presente regolamento intende stabilire pari condizioni per quanto concerne l'esecuzione transfrontaliera di decisioni in materia di responsabilità genitoriale tra Stati membri. In una serie di Stati membri tali decisioni sono già esecutive anche se sono ancora impugnabili o sono già oggetto di impugnazione. In altri Stati membri è esecutiva solo una decisione definitiva che non sia più impugnabile con un mezzo ordinario. Al fine di rispondere a situazioni di urgenza, il presente regolamento stabilisce pertanto che talune decisioni in materia di responsabilità genitoriale possono essere provvisoriamente dichiarate esecutive dall'autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine anche se sono ancora impugnabili, segnatamente le decisioni che dispongono il ritorno di un minore a norma della Convenzione dell'Aia del 1980 e le decisioni che concedono un diritto di visita."
- (C3) "Nei procedimenti di esecuzione che riguardano minori è tuttavia importante che le autorità competenti in materia di esecuzione o le autorità giurisdizionali possano reagire rapidamente a un pertinente cambiamento nelle circostanze, ivi comprese impugnazioni della decisione nello Stato membro di origine, la perdita di esecutività della decisione e ostacoli o situazioni di emergenza che devono essere affrontate in fase di esecuzione. Il procedimento di esecuzione dovrebbe essere pertanto sospeso su richiesta o d'ufficio dall'autorità o dall'autorità giurisdizionale, laddove l'esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro di origine. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente in materia di esecuzione non dovrebbero tuttavia essere obbligate ad adoperarsi attivamente per scoprire se nel frattempo l'esecutività è stata sospesa, in seguito a un'ingiunzione o altrimenti, nello Stato membro di origine, se non vi sono indicazioni in tal senso. Inoltre la sospensione o il diniego dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione dovrebbero essere lasciati alla discrezione dell'autorità competente in materia di esecuzione o dell'autorità giurisdizionale e su richiesta in presenza di uno o più motivi previsti o consentiti dal presente regolamento."

1. **D'ufficio**, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, **l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione (...)** sospende il procedimento di esecuzione se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine.
2. Su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione **o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, (...)** il procedimento di esecuzione (...) **per uno dei seguenti motivi:**
 - a) **la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario;**
 - b) **il termine per l'impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto;**
 - c) **è stata proposta una domanda di diniego dell'esecuzione a norma dell'articolo 40, 47 quindicies o 47 sexdecies 1; o**
 - d) **la parte contro cui è chiesta l'esecuzione ha chiesto, conformemente all'articolo 47 quaterdecies, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47 terdecies.**
3. **Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve essere proposta un'eventuale impugnazione.**⁵⁴

⁵⁴ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Se la decisione è ancora impugnabile nello Stato membro di origine e il termine per proporre un'impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale dello Stato membro dell'esecuzione dovrebbe avere la facoltà di sospendere, su richiesta, il procedimento di esecuzione. In tali casi può specificare il termine entro il quale deve essere proposta un'eventuale impugnazione nello Stato membro d'origine, al fine di ottenere o mantenere la sospensione del procedimento di esecuzione. Tale definizione di un termine temporale dovrebbe produrre effetti soltanto per la sospensione del procedimento di esecuzione e non dovrebbe influenzare il termine entro il quale proporre un'impugnazione ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro di origine."

4. In casi eccezionali, su istanza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un'altra parte interessata che agisce nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze.

L'esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l'esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate⁵⁵ per facilitare l'esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all'interesse superiore del minore.

6. Laddove il grave rischio di cui paragrafo 4 sia di carattere duraturo, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l'esecuzione della decisione.

⁵⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"In casi eccezionali, l'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L'esecuzione dovrebbe essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. Qualora esso continui a sussistere, ciononostante, prima di rifiutare l'esecuzione è opportuno adottare tutte le misure adeguate, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, anche, se del caso, con l'assistenza di altri professionisti pertinenti, come assistenti sociali o psicologi infantili, per cercare di garantire l'attuazione della decisione. In particolare, le autorità competenti per l'esecuzione, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, dovrebbero cercare di superare gli eventuali impedimenti creati da un mutamento delle circostanze, come ad esempio un'esplicita opposizione del minore espressa solo successivamente alla pronuncia della decisione, così forte che, se ignorata, costituirebbe un grave rischio di pericoli fisici o psichici per il minore."

Articolo 47 sexdecies 1

Motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione ai sensi del diritto nazionale⁵⁶

I motivi di sospensione o diniego dell'esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l'applicazione degli articoli 36/47 duodecies, 40 e 47 quidecies.⁵⁷

Articolo 41/47 septdecies

Competenza (...) **delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell'esecuzione**

1. La domanda di diniego dell'esecuzione **fondata sull'articolo 38** è proposta all'autorità giurisdizionale (...) comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 81. **La domanda di diniego dell'esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 81.**

⁵⁶ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"L'applicazione di qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l'effetto di estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal presente regolamento."

⁵⁷ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"La parte che si oppone all'esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell'esecuzione, poter agire in questo senso nel procedimento di esecuzione e dovrebbe poter sollevare nell'ambito di un procedimento oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione che continuerebbero ad applicarsi dal momento che non sono incompatibili con i motivi contemplati dal presente regolamento. Essi potrebbero includere, ad esempio, opposizioni basate su errori formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o sull'asserzione che l'azione resa necessaria dalla decisione è già stata eseguita o è diventata impossibile, ad esempio in caso di forza maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere assegnato il minore, incarcerazione o decesso di tale persona, il fatto che lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno è diventato una zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o il diniego dell'esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l'esecuzione, è priva di contenuto esecutivo e non può essere adeguata a tale scopo."

2. La competenza territoriale **dell'autorità giurisdizionale o dell'autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 81** è determinata (...) **dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1.**

(...)

Articolo 42/47 octodecies

(...) **Domanda di diniego dell'esecuzione**

1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura **di presentazione di una domanda di** (...) diniego dell'esecuzione è disciplinata dal diritto dello Stato membro dell'esecuzione.

2. Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove (...) **applicabile e possibile, l'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 bis o 47 terdecies.**

3. **L'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione [del contenuto pertinente] dell'apposito certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 36 bis o 47 terdecies che specifica l'obbligo da eseguire.**

4. **L'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell'articolo 69, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.**

5. **L'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui (...) al paragrafo 2 qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. (...) In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può imporre all'altra parte di fornire tali documenti.**

6. La parte che richiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell'esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio **ai sensi del diritto dello Stato membro dell'esecuzione** indipendentemente dalla cittadinanza (...) delle parti.

Articolo 43/47 novodecies

(...) Procedure rapide

(...) **L'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità giurisdizionale procede senza indebito ritardo al trattamento della domanda di diniego dell'esecuzione.**

Articolo 44/47 novodecies

Contestazione o impugnazione (...)

1. (...) Ciascuna delle parti può **contestare o impugnare** una decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione.
2. **La contestazione o opposizione** è proposta davanti all'autorità **o all'autorità** giurisdizionale comunicata (..) dallo Stato membro **dell'esecuzione** alla Commissione, conformemente all'articolo 81, **come l'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale opposizione.**

Articolo 45/47 novodecies

Ulteriore contestazione o impugnazione (...)

(...) **Una** decisione resa sulla **contestazione o opposizione** può essere impugnata a sua volta **unicamente da una contestazione o impugnazione (...)** se l'**autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l'ulteriore contestazione o impugnazione è stata** comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 81.

Articolo 46/47 vicies

Sospensione del procedimento

1. **L'autorità competente per l'esecuzione o l'autorità** giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta (...) la domanda di diniego dell'esecuzione o (...) l'opposizione a norma dell'articolo 44 o dell'articolo 45 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei seguenti motivi:

- a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d'origine con un mezzo ordinario;
- b) il termine **per l'impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o**
- c) **la parte contro cui è chiesta l'esecuzione ha chiesto conformemente all'articolo 47 quaterdecies la revoca di un certificato rilasciato a norma dell'articolo 47 terdecies.**

2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui (...) **al paragrafo 1**, lettera b), l'autorità **competente per l'esecuzione o l'autorità** giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.⁵⁸

(...)

(...)

(...)

(...)

⁵⁸ Cfr. il considerando proposto nella nota 54.

SEZIONE (...)4

ATTI PUBBLICI E ACCORDI

Articolo 55 bis

Ambito d'applicazione

La presente sezione si applica in materia di divorzio, separazione personale e responsabilità genitoriale agli atti pubblici che sono stati formalmente redatti o registrati, e agli accordi che sono stati registrati, in uno Stato membro che assume la competenza ai sensi del capo II del presente regolamento.

Articolo 55

Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi

1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.⁵⁹

⁵⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento. Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a "decisioni" ai fini dell'applicazione delle norme sul riconoscimento e l'esecuzione.

Sebbene l'obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non si applichi agli atti pubblici e agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione continua ad applicarsi a norma dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla luce dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come recepite nell'ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al minore non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione degli atti pubblici e degli accordi in materia di responsabilità genitoriale."

2. (...) Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva (...) nello Stato membro (...) di origine sono riconosciuti ed eseguiti (...) negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

Articolo 56

Certificato

1. L'autorità **giurisdizionale o l'autorità** competente dello Stato membro di origine (...) **comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 procedono, su istanza di parte, al rilascio (...) di un certificato per un atto pubblico o un accordo:**

a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all'allegato [III];

b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all'allegato [IV].⁶⁰

Il certificato **di cui alla lettera b)** contiene una sintesi dell'obbligazione esecutiva (...) riportata **nell'atto pubblico o nell'accordo.**

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se lo Stato membro che ha autorizzato l'autorità pubblica o l'altra autorità a redigere formalmente o registrare l'atto pubblico o a registrare l'accordo è competente ai sensi del capo II del presente regolamento e se l'atto pubblico o l'accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.

⁶⁰ Il certificato dovrebbe contenere una casella di spunta che indichi se al minore è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione e, in caso di risposta negativa, lo spazio per fornirne se del caso i motivi.

3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell'atto pubblico o dell'accordo sia contrario all'interesse superiore del minore.

4. Il certificato è compilato nella lingua dell'atto pubblico o dell'accordo. Può anche essere rilasciato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione richiesta dalla parte. Ciò non crea l'obbligo per l'autorità competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del [contenuto pertinente].

(...)

5. Qualora il certificato non venga prodotto, l'atto pubblico o l'accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.

Articolo 56 bis

Rettifica e revoca del certificato

1. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d'ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un'omissione, sussiste una discrepanza tra l'atto pubblico o l'accordo e il certificato.

2. L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente di cui al paragrafo 1, su richiesta o d'ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all'articolo 56.

3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d'origine.

Articolo 56 ter

Motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione

1. **Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato:**
 - a) **se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;**
 - b) **se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico un accordo tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; o**
 - c) **se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione, l'atto pubblico o l'accordo anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.**
2. **Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato:**
 - a) **se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;**
 - b) **su richiesta della persona che ritiene che l'atto pubblico o l'accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se l'atto pubblico è stato redatto o registrato, o l'accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;**
 - c) **se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l'esecuzione;**

d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, a condizione che quest'ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l'esecuzione.

3. Il riconoscimento o l'esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l'atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.

SEZIONE (...)5

(...) ALTRE DISPOSIZIONI

(...)

(...)

Articolo 50

Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità **giurisdizionale** d'origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell'autorità **giurisdizionale** dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37, lettera a), e all'articolo 38, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a (...)13.

Articolo 51

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 52

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione resa in un altro Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 52 bis

Impugnazione in determinati Stati membri

Qualora una decisione sia stata emessa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d'origine è considerato "impugnazione ordinaria" ai sensi del presente capo.

(...)

(...)

Articolo 57

Spese

Il presente capo si applica altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

Articolo 58

Patrocinio a spese dello Stato

1. L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all'articolo 27, paragrafo 3, e agli articoli 39 e 42/47^{octodecies}, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. **L'istante che nello Stato membro d'origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi a un'autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all'articolo 81 beneficia, nei procedimenti elencati al paragrafo 1, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1. A tal fine, tale parte presenta un documento stilato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un'esenzione dalle spese.**

Articolo 59

Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di (...) residenza abituale nello Stato membro dell'esecuzione.

CAPO V

COOPERAZIONE (...) IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE⁶¹

⁶¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Le disposizioni del presente regolamento attinenti alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale non dovrebbero applicarsi al trattamento delle domande di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 che, conformemente all'articolo 19 della convenzione dell'Aia del 1980 e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non sono procedimenti di merito riguardanti la responsabilità genitoriale. L'applicazione della convenzione dell'Aia del 1980 dovrebbe tuttavia essere integrata dalle disposizioni del presente regolamento in materia di sottrazione internazionale di minori e dalle disposizioni generali."

Cfr. anche il considerando proposto nella nota 3.

Articolo 60

Designazione **delle autorità centrali**⁶²

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima (...) **la inoltra** all'autorità centrale competente e informa (...) il mittente al riguardo.

(...)

Articolo 62

Compiti generali delle autorità centrali

- 1.** Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull'ordinamento, sulle procedure e **sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale** e adottano le misure **che ritengono** appropriate per migliorare l'applicazione del presente regolamento (...).
- 2.** **Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.**
- 3.** A tal fine si **può ricorrere** alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

⁶² Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"In materia di responsabilità genitoriale, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate le autorità centrali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di designare la stessa autorità centrale per il presente regolamento e per le convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996. Dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere ai compiti loro incombenti a norma del presente regolamento."

Articolo 62 bis

Richieste tramite le autorità centrali

- 1. Le autorità centrali, su richiesta di un'autorità centrale di un altro Stato membro, cooperano nell'ambito di singoli casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.**
- 2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da un'autorità giurisdizionale o da un'autorità competente. Le richieste ai sensi dell'articolo 63, lettere c) e g), e dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.**
- 3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l'articolo 67 bis, le richieste ai sensi del presente capo sono presentate all'autorità centrale dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale richiedente o dell'autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente.⁶³**

⁶³ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Ad eccezione dei casi urgenti e fatta salva la cooperazione e la comunicazione dirette tra autorità giurisdizionali permesse a norma del presente regolamento, le richieste ai sensi del presente regolamento di cooperazione in materia di responsabilità genitoriale potrebbero essere effettuate da autorità giurisdizionali e da autorità competenti e dovrebbero essere presentate all'autorità centrale dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale o autorità competente richiedente. Talune richieste potrebbero altresì essere effettuate dai titolari della responsabilità genitoriale e dovrebbero essere presentate all'autorità centrale della residenza abituale del richiedente. Tali richieste dovrebbero comprendere le richieste di fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul territorio dell'autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere assistenza legale; richieste per facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e richieste affinché un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente esamini l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Un esempio di caso urgente che permette un contatto iniziale diretto con l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto è la richiesta diretta all'autorità competente di un altro Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure di protezione del minore se quest'ultimo è considerato a rischio imminente.

L'obbligo di procedere tramite i canali dell'autorità centrale dovrebbe applicarsi solo alle richieste iniziali; ogni successiva comunicazione con l'autorità giurisdizionale, l'autorità competente o il richiedente potrebbe avvenire anche direttamente."

4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti⁶⁴ di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche.

5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

6. Gli articoli 63 e 64 non impongono in nessun caso all'autorità centrale l'obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

Articolo 63

(...) **Compiti specifici delle autorità centrali richieste**

Le autorità centrali **richieste** (...) provvedono, direttamente o tramite le autorità **giurisdizionali**, le **autorità competenti** o altri enti:

- a) a (...) **prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore** quando risulta che (...) **questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e (...) tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento;**

⁶⁴ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Alle autorità centrali o alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche. Le autorità competenti dovrebbero informare le rispettive autorità centrali in merito a tali accordi o regimi."

- b) a raccogliere e scambiare informazioni **pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale** ai sensi dell'articolo 64;
- c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni sul (...) territorio **dell'autorità centrale richiesta**, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, **ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello Stato**;
- d) a facilitare la comunicazione tra le autorità **giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti**,⁶⁵ in particolare ai fini dell'**(...)applicazione dell'articolo 64 bis**;
- e) **a facilitare**⁶⁶ **la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell'applicazione degli articoli 12, 12 bis, 14 e 19**;

⁶⁵ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità giurisdizionali, autorità competenti e altri enti nazionali e ai titolari della responsabilità genitoriale. Tra gli altri enti potrebbero figurare, ad esempio, organizzazioni non governative che offrono strutture per visite sotto sorveglianza o un ente generalmente noto come "Family Court Assistance" presente in alcuni Stati membri. L'assistenza fornita dall'autorità centrale richiesta dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite autorità giurisdizionali, autorità competenti o altri enti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di tutte le altre informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale."

⁶⁶ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Le autorità centrali richieste dovrebbero altresì fare tutto il possibile per facilitare la comunicazione tra autorità giurisdizionali, se necessario, in particolare per l'applicazione delle norme in materia di trasferimento di competenza, di provvedimenti provvisori e cautelari in casi d'urgenza, in particolare se relativi a sottrazione internazionale di minori e volti a ridurre al minimo il rischio di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della convenzione dell'Aia del 1980, nonché di litispendenza e connessione. A tale scopo, in alcuni casi può essere sufficiente fornire informazioni per un'ulteriore comunicazione diretta(ad esempio fornire le informazioni di contatto delle autorità preposte alla tutela dei minori, della rete dei giudici o dell'autorità giurisdizionale competente)."

- f) a fornire informazioni e sostegno utili all'applicazione dell'articolo 65 da parte delle autorità **giurisdizionali e delle autorità competenti**; e
 - g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi **di risoluzione alternativa delle controversie**, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.
- (...)

Articolo 64

Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni **pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale**

1. Su richiesta motivata (...), agendo direttamente o tramite **le autorità giurisdizionali, le autorità competenti** o altri enti, l'autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha **o aveva** la residenza abituale o in cui si trova **o trovava** (...):
 - a) **trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette**(...) una relazione:
 - i) sulla situazione del minore;
 - ii) sugli eventuali procedimenti in corso **in materia di responsabilità genitoriale sul (...)** minore; o
 - iii) sulle decisioni adottate **in materia di responsabilità genitoriale sul (...)** minore;

- b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o**
- c) può chiedere all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente del suo Stato membro di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.**

(...)

2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore è stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trova in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell'altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 81.

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali,⁶⁷ le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

⁶⁷ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Poiché il fattore tempo è fondamentale in materia di responsabilità genitoriale, le informazioni richieste a norma delle disposizioni del presente regolamento in materia di cooperazione, compresa la raccolta e lo scambio di informazioni pertinenti nell'ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, e la decisione che concede o nega l'approvazione per il collocamento di un minore in un altro Stato membro dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro richiedente dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Ciò dovrebbe comprendere l'obbligo dell'autorità nazionale competente di fornire le informazioni, o spiegare le ragioni per cui queste non possono essere fornite, all'autorità centrale richiesta in tempo per permettere a quest'ultima di rispettare tale termine. Ad ogni modo tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero adoperarsi per fornire la risposta in tempi più veloci rispetto al termine massimo di tre mesi."

Articolo 64 bis

Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro

- 1. L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un altro Stato membro di prestare assistenza nell'attuazione⁶⁸ di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita.**

- 2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 81.**

⁶⁸ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualora l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia già emesso una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda emetterla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe poter richiedere l'assistenza delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dell'altro Stato membro ai fini dell'attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità giurisdizionale che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità competenti o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata."

⁶⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualora sia in esame la decisione di collocare il minore in affidamento presso una famiglia o in un istituto nello Stato membro della residenza abituale del minore, nelle primissime fasi del procedimento l'autorità giurisdizionale dovrebbe valutare opportuni provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti del minore, in particolare il diritto di preservare la propria identità e mantenere i contatti con i genitori o, se del caso, con altri familiari alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se l'autorità giurisdizionale è al corrente dell'esistenza di uno stretto legame del minore con un altro Stato membro, tra gli opportuni provvedimenti potrebbe figurare in particolare, se è applicabile l'articolo 37, lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, una notifica al posto consolare di tale Stato membro. La messa al corrente potrebbe avvenire anche mediante informazioni fornite dall'autorità centrale di tale altro Stato membro. Gli opportuni provvedimenti potrebbero altresì comprendere una richiesta, ai sensi del presente regolamento, a tale Stato membro di informazioni su un genitore, un parente o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi cura del minore. Inoltre, a seconda delle circostanze, l'autorità giurisdizionale potrebbe altresì richiedere informazioni su procedimenti e decisioni riguardanti un genitore o un fratello o sorella del minore. L'interesse superiore del minore dovrebbe continuare a essere considerato preminente. In particolare, nessuna di queste disposizioni dovrebbe pregiudicare il diritto e le procedure nazionali applicabili a una decisione di collocamento adottata dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente nello Stato membro che intende procedere al collocamento. In particolare, ciò non imporrebbe alle autorità dello Stato membro competente nessun obbligo di collocare il minore in un altro Stato membro né di coinvolgere ulteriormente quest'ultimo nella decisione o nel procedimento di collocamento."

1. Qualora (...) un'autorità **giurisdizionale o un'autorità** competente intenda collocare il minore (...) in un altro Stato membro,⁷⁰ essa ottiene preventivamente l'approvazione dell'autorità competente di quest'altro Stato membro. A tal fine (...) **l'autorità centrale dello** (...) Stato membro **richiedente** trasmette all'autorità centrale dello Stato membro **richiesto** in cui il minore deve essere collocato una richiesta di approvazione che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, **informazioni sull'eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.**⁷¹

⁷⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento presso una famiglia – ossia, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, presso una o più persone fisiche – o in un istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori, in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso, come nel caso del collocamento in vista dell'adozione o del collocamento presso un genitore o, se del caso, presso un altro parente stretto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i "collocamenti a fini educativi" disposti da un'autorità giurisdizionale o organizzati da un'autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe essere escluso solo un collocamento – sia esso di carattere educativo o punitivo – disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale se commesso da un adulto, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna."

⁷¹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Qualora un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente di uno Stato membro intenda disporre il collocamento di un minore in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione per ottenere l'approvazione. Prima di disporre o organizzare il collocamento l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che intende procedervi dovrebbe ottenere l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro in cui sarebbe collocato il minore. In assenza di una risposta entro tre mesi il collocamento non dovrebbe essere inteso come approvato ed esso non dovrebbe avvenire senza approvazione. La richiesta di approvazione dovrebbe comprendere almeno una relazione sul minore unitamente ai motivi della proposta di collocamento o assistenza, la durata prevista del collocamento, informazioni sull'eventuale finanziamento previsto nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiesto potrebbe ritenere pertinente, come ad esempio eventuali controlli previsti del provvedimento, modalità di contatto con i genitori, altri parenti o persone con cui il minore ha un rapporto stretto, o i motivi per cui tali contatti non sono previsti alla luce dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora sia stata data approvazione per il collocamento per un determinato periodo, tale approvazione non dovrebbe applicarsi a decisioni o regimi che prolungano la durata del collocamento. In tali circostanze dovrebbe essere effettuata una nuova richiesta di approvazione."

1 bis. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore.

Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all'interno del proprio territorio presso determinate categorie di parenti stretti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell'articolo 81.

1 ter. Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente che intende collocare il minore dell'esistenza di uno stretto legame di quest'ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento.

2. La richiesta e (...) **gli eventuali documenti supplementari** di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale **dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale** o in una delle lingue ufficiali (...) **del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta**, o in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all'articolo 81.

3. (...) **Il collocamento** di cui al paragrafo 1 (...) è **disposto o organizzato dallo** Stato membro richiedente **soltanto (...) dopo che** l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha approvato tale collocamento.

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, (...) la decisione che concede o nega l'approvazione è **trasmessa** all'autorità centrale richiedente entro (...) **tre** mesi dal ricevimento della richiesta.⁷²

⁷² Cfr. il considerando proposto nella nota 67.

5. Le modalità per ottenere l'approvazione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.⁷³

6. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione nelle loro relazioni reciproche.

Articolo 66

(...) **Costo delle autorità centrali**

(...) **1.** L'assistenza delle autorità centrali a norma del presente regolamento è gratuita.

2. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano **dall'applicazione del presente regolamento.**

Articolo 67

Riunioni delle autorità centrali

1. Per facilitare l'applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.

⁷³ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero prevedere regole e procedure chiare per l'approvazione di cui al presente regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure dovrebbero permettere, in particolare, all'autorità competente di accordare o rifiutare l'approvazione senza indugio."

2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, **in particolare, dalla Commissione**⁷⁴ in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67 bis 0

Ambito d'applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano al trattamento delle richieste e delle domande di cui ai capi III, IV e V del presente regolamento.

Articolo 67 bis

Cooperazione e comunicazione tra le autorità giurisdizionali

1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

⁷⁴ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Il fatto che le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE non dovrebbe precludere la possibilità di organizzare altre riunioni delle autorità centrali."

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l'autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:

- a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 12 bis;**
- b) le informazioni a norma dell'articolo 14;**
- c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell'articolo 19;**
- d) le comunicazioni ai fini dei capi III, IV e V.**

Articolo 65 bis

Raccolta e trasmissione di informazioni⁷⁵

⁷⁵ Aggiungere due considerando formulati sulla falsariga seguente:

- (C1) "Salvo se diversamente disposto dal presente regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679. In particolare, per non compromettere il soddisfacimento di una richiesta a norma del presente regolamento, per esempio una richiesta di ritorno del minore conformemente alla convenzione dell'Aia del 1980 o una richiesta rivolta a un'autorità giurisdizionale di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore, la notifica dell'interessato a norma dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679, ad esempio in merito ai dati richiesti per localizzare il minore, può essere differita fino a quando non sia stata soddisfatta la richiesta per cui tali informazioni sono necessarie. Tale eccezione è operata conformemente all'articolo 14, paragrafo 5, e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere f), g), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679."
- (C2) "Ciò non preclude all'intermediario, all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente a cui sono state trasmesse le informazioni di cui al paragrafo 1 di adottare provvedimenti a protezione del minore, o di fare in modo che siano adottati tali provvedimenti, qualora il minore sia in pericolo o vi siano indicazioni di tale pericolo."

- 1. L'autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente del suo Stato membro o a un altro intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.**
- 2. L'intermediario, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento.**
- 3. L'intermediario, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all'interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all'autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni.**
- 4. Se necessario, l'autorità centrale richiesta trasmette le informazioni così ottenute all'autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.**

Articolo 67 ter

Notifica all'interessato

L'obbligo di notifica all'interessato ai sensi dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l'effettiva soddisfazione della richiesta ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.⁷⁶

Articolo 67 quater

Non divulgazione delle informazioni⁷⁷

⁷⁶ Cfr. il considerando proposto nella nota 75.

⁷⁷ Aggiungere il testo seguente dopo il considerando proposto nella nota 75:

"Nei casi in cui la divulgazione o la conferma delle informazioni pertinenti potrebbe compromettere l'interesse superiore del minore, ad esempio nel caso in cui l'autorità giurisdizionale abbia disposto, in un contesto di violenza domestica, di non divulgare al richiedente il nuovo indirizzo del minore, il presente regolamento si sforza di trovare un delicato equilibrio. Se da una parte il presente regolamento prevede che un'autorità centrale, un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente non divulghi o confermi al richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento se ritiene che così facendo potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona, dall'altra sottolinea tuttavia che ciò non dovrebbe impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità centrali, delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti e tra di esse nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi a norma del presente regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una richiesta potrebbe essere trattata a norma del presente regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto dal diritto nazionale, un'autorità centrale potrebbe avviare il procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni sulla localizzazione del minore. Tuttavia, nei casi in cui il solo fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona, non dovrebbe sussistere a norma del presente regolamento l'obbligo di effettuare tale richiesta."

1. **Un'autorità centrale, un'autorità giurisdizionale o un'autorità competente non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che così facendo potrebbero compromettere la salute, l'incolumità o la libertà del minore o di un'altra persona.**
2. **Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione presa in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei casi di violenza domestica.**
3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni da parte di e tra autorità centrali, autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI.

Articolo 68

Legalizzazione o altra formalità analoga

Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga (...).

Articolo 69

(...) **Lingue**

1. Fatti salvi l'articolo 35/**47 undecies**, paragrafo 2, lettera a), eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto pertinente dei certificati di cui agli articoli (...) **36 bis, 47 terdecies** e 56 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all'articolo 81.

3. (...) Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione , diverse dalla loro, nelle quali possono essere redatte le comunicazioni alle autorità centrali.

4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi **III e IV** del presente regolamento è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

CAPO VII

ATTI DELEGATI

Articolo 70

Modificazione degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 riguardo alle modifiche **[dei pertinenti]**⁷⁸ **allegati allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.**

⁷⁸ I riferimenti agli allegati saranno aggiunti successivamente.

Articolo 71

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 70 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 70 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.
7. Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

CAPO VIII

RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI

Articolo 72

Relazioni con altri strumenti⁷⁹

1. Fatte salve le disposizioni **del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli da (...) 73 (...) a 78**, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.
2. **La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma dell'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione, che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in allegato al regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciare in tutto o in parte.**
3. **I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.**

⁷⁹ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all'Unione si applica l'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

4. È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

5. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II del presente regolamento, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III, sezione 1 del regolamento stesso.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione;**
- b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3.**

Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 73

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- a) convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;
- b) convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;
- c) convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;
- d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento.

Articolo 74

Relazione con la convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980,
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, (...) **continuano ad applicarsi** le disposizioni della convenzione dell'Aia del 1980 **integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo IV.**

Articolo 75

Relazione con la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori

1. Nelle relazioni con la convenzione dell'Aia del 1996 il presente regolamento si applica:
 - a) fatto salvo il paragrafo 2, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;
 - b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa da un'autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1,
- a) se le parti hanno convenuto la competenza di un'autorità **giurisdizionale** di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l'articolo 10 di tale convenzione;
 - b) in relazione al trasferimento di competenza tra un'autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro e un'autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;
 - c) se dinanzi a un'autorità **giurisdizionale** di uno Stato parte della convenzione dell'Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l'autorità **giurisdizionale** di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l'articolo 13 di tale convenzione.⁸⁰
- (...)

Articolo 76

Portata degli effetti(...)

1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 72 a 75 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.
2. Le convenzioni di cui agli articoli da 73 a 75, in particolare le convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996, continuano a **produrre effetti** (...) tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli **da 73 (...) a 75**.

⁸⁰ Aggiungere un considerando formulato sulla falsariga seguente:

"La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell'Aia del 1996. Nell'applicare detta convenzione in un procedimento dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui si applica il presente regolamento, il riferimento figurante all'articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione alle "disposizioni del capitolo II" della medesima convenzione si intende fatto alle "disposizioni del presente regolamento."

Articolo 77

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il (...) **18** maggio (...) **2004**.
2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, **sottosezione 1** del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (...) conclusi con la Santa Sede:
 - a) "Concordato lateranense", dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;
 - b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;
 - c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con (...) **terzo** protocollo aggiuntivo del (...) **27** gennaio (...) **2014**.
4. La Spagna, l'Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
 - b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 78

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi (...) **registrati** il o posteriormente al [*data in cui il presente regolamento entra in applicazione*].
2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi (...) **che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati** conclusi anteriormente al [*data in cui il presente regolamento entra in applicazione*] e che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Articolo 79

Monitoraggio e valutazione

1. Entro il [*10 anni dopo la data di applicazione*], la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione ex post del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

2. **A partire dal [3 anni dopo la data di applicazione]**, gli Stati membri (...) **forniscono alla Commissione, su richiesta (...), se disponibili**, le informazioni **utili alla valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento concernenti**:

- a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;
- b) in relazione alle domande di esecuzione ai sensi dell'articolo 32, il numero di casi in cui l'esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall'avvio del procedimento di esecuzione;
- c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell'articolo 39 e (...) il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;
- d) il numero di domande di diniego dell'esecuzione di una decisione ai sensi dell'articolo 41/47 **septdecies** e (...) il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell'esecuzione;
- e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 44/47 **novodecies** e 45/47 **novodecies**, rispettivamente.

Articolo 80

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla cittadinanza (...) va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato membro.
- c) ogni riferimento all'autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all'autorità di un'unità territoriale interessata di tale Stato membro;
- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 81

Informazioni da comunicare alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - a) **le autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b1) e b2) e all'articolo 58, paragrafo 2;**
 - b) **le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 1, e all'articolo 56, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 1, all'articolo 47 quaterdecies, paragrafo 1, all'articolo 47 quaterdecies 1, e all'articolo 56, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 36 ter, paragrafo 1;**
 - c) **le autorità giurisdizionali di cui all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 32/47 septies, all'articolo 39, paragrafo 1, all'articolo 41/47 septedecies, paragrafo 1, all'articolo 44/47 novodecies, paragrafo 2, e all'articolo 45/47 novodecies;**
 - d) **le autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 32/47 septies;**
 - e) **i mezzi d'impugnazione di cui agli articoli 44/47 novodecies e 45/47 novodecies;**
 - f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell'articolo 60;
 - f1) **se del caso, le categorie di parenti stretti di cui all'articolo 65, paragrafo 1 bis;**
 - g) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo (...) 69, paragrafo 2;
 - h) le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo (...) 64, **paragrafo 3, all'articolo 64 bis, paragrafo 2, all'articolo 65, paragrafo 2, e all'articolo 69, paragrafo 2.**
- (...)
- (...)
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il [(...) **ventuno mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento** (...)].
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento (...) **delle informazioni di cui al paragrafo 1.**
4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni **di cui al paragrafo 1** siano accessibili a tutti.

Articolo 82

Abrogazione

1. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, **del presente regolamento**, il regolamento (CE) n. 2201/2003 è abrogato a decorrere dal [*data in cui il presente regolamento entra in applicazione*].
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato [V].

Articolo 83

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica dal [***primo giorno del mese che segue il termine dei tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento***], ad eccezione degli articoli 70, 71 e 81 che si applicano dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente